

REGOLAMENTO (UE) 2017/171 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2017

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopirialid, azossistrobina, cyantraniliprole, ciflufenamid, ciproconazolo, dietofencarb, ditiocarbammati, fluazifop-P, fluopyram, alossifop, isofetamid, metalaxil, proesadione, propaquizafop, pirimetanil, *Trichoderma atroviride* ceppo SC1 e zoxamide in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (*), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze azossistrobina, dietofencarb, fluazifop-P, alossifop, proesadione e pirimetanil sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze ditiocarbammati, metalaxil e zoxamide sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Gli LMR per le sostanze aminopirialid, cyantraniliprole, ciflufenamid, ciproconazolo, fluopyram e propaquizafop sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze isofetamid e *Trichoderma atroviride* ceppo SC1 non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva aminopirialid sul granturco, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata, una domanda di modifica dell'attuale LMR.
- (3) Per quanto concerne l'azossistrobina, è stata presentata una domanda simile per rabarbaro, semi di lino, semi di cartamo e semi di borragine. Per quanto concerne il cyantraniliprole, è stata presentata una domanda simile per uve da tavola, fragole, fagioli (senza baccello), piselli (senza baccello), carciofi, infusioni di erbe da radici, spezie da radici e rizomi. Per quanto concerne il ciflufenamid, è stata presentata una domanda simile per drupacee e carciofi. Per quanto concerne il ciproconazolo, è stata presentata una domanda simile per legumi da granella, orzo e avena. Per quanto concerne i ditiocarbammati, è stata presentata una domanda simile per i cachi a seguito dell'uso del mancozeb su quel prodotto. Per quanto concerne il fluazifop-P, è stata presentata una domanda simile per i semi di zucca. Per quanto concerne il fluopyram, è stata presentata una domanda simile per albicocche, peperoni, «foglie di spinaci e simili», cicoria Witloof, «erbe fresche e fiori commestibili», piselli (con baccello), lenticchie, altri legumi con codice 0260990, semi di sesamo, semi di girasole, semi di zucca, semi di cartamo, semi di borragine, semi di canapa, semi di ricino, orzo, grano saraceno, avena e barbabietole da zucchero. Per quanto concerne il metalaxil, è stata presentata una domanda simile per pompelmi, arance dolci, fragole, cavoletti di Bruxelles e «sfoglie di spinaci e simili». Per quanto concerne il proesadione, è stata presentata una domanda simile per le fragole. Per quanto concerne il propaquizafop, è stata presentata una domanda simile per sedano rapa, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, cavolfiori, cavoli cappucci, «lattughe e insalate», semi di papavero, semi di soia, semi di senape. Per quanto concerne il pirimetanil, è stata presentata una domanda simile per i porri. Per quanto concerne il zoxamide, è stata presentata una domanda simile per «lattughe e insalate», «foglie di spinaci e simili» ed «erbe fresche e fiori commestibili».
- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del dietofencarb sulle banane e dell'alossifop-P sui semi di soia. I richiedenti sostengono che gli impieghi autorizzati di tali sostanze su questi prodotti in America centrale e meridionale determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
- (5) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

